



Bruxelles, 24.4.2014  
COM(2014) 237 final

2014/0130 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di decisioni in sede di Consiglio di associazione in merito al regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, al regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e al codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, all'elenco dei membri del collegio e all'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato firmato il 29 giugno 2012 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 1° agosto 2013 da Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2013 da El Salvador e Costa Rica e dal 1° dicembre 2013 da Guatemala.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Secondo l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del comitato di associazione.

Secondo l'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta i regolamenti interni dei sottocomitati.

L'articolo 297, paragrafo 2, stabilisce che il Consiglio di associazione approva un elenco di diciassette esperti in diritto dell'ambiente, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali e un elenco di diciassette esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali.

Secondo l'articolo 325, paragrafo 1, il Consiglio di associazione compila un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti necessari a norma del titolo X "Risoluzione delle controversie" della parte IV dell'accordo.

L'articolo 328, paragrafo 1, stabilisce che il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta, che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo.

Il testo allegato rappresenta una proposta di decisione del Consiglio ai fini dell'approvazione della posizione che l'Unione europea assumerà all'interno del Consiglio di associazione in merito alle questioni sopra citate.

### **2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE**

Il regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, il regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e il codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, l'elenco dei membri del collegio e l'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile sono stati già discussi e concordati con l'America centrale nel quadro della preparazione della prima riunione del Consiglio di associazione per l'applicazione dell'accordo. Le discussioni sono state avviate prima dell'applicazione in via provvisoria dell'accordo nel marzo 2013, ma hanno potuto concludersi solo dopo l'applicazione in via provvisoria dell'accordo a tutta la regione nel dicembre 2013. Il testo definitivo della presente proposta è il risultato di tali discussioni approfondite.

Il 30 luglio 2010 (nota del CPC – documento di seduta n. 452/10) la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare candidati per la compilazione degli elenchi delle persone preposte alla risoluzione delle controversie. Gli individui proposti dall'UE come membri del collegio o esperti nelle questioni oggetto del titolo "Commercio e sviluppo sostenibile" dell'accordo sono stati scelti tra le candidature presentate dagli Stati membri.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di decisioni in sede di Consiglio di associazione in merito al regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, al regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e al codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, all'elenco dei membri del collegio e all'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di associazione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con l'America centrale. Le direttive di negoziato sono state modificate il 10 marzo 2010 per includere Panama nel processo di negoziato.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi in occasione del vertice UE–America latina e Caraibi, che si è tenuto a Madrid nel maggio 2010.
- (3) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("l'accordo")<sup>1</sup>, è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012.
- (4) Conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, l'accordo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° agosto 2013 da Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1° ottobre 2013 da El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1° dicembre 2013 da Guatemala.
- (5) L'articolo 4 dell'accordo istituisce un Consiglio di associazione che vigila sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintende alla sua attuazione.
- (6) L'articolo 6 dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo per il conseguimento degli obiettivi del medesimo.
- (7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del comitato di associazione.

---

<sup>1</sup> GUL 346 del 15.12.2012.

- (9) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta i regolamenti interni dei sottocomitati.
- (10) A norma dell'articolo 297, paragrafo 2, il Consiglio di associazione approva un elenco di diciassette esperti in diritto dell'ambiente, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali e un elenco di diciassette esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali.
- (11) A norma dell'articolo 325, paragrafo 1, il Consiglio di associazione compila un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo ai sensi del titolo X dell'accordo sulla risoluzione delle controversie.
- (12) L'articolo 328, paragrafo 1, stabilisce che il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta, che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo.
- (13) L'Unione dovrebbe determinare la posizione da assumere rispetto all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, del regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X, del codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, dell'elenco dei membri del collegio e dell'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea adotta nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, del regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e del codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, dell'elenco dei membri del collegio e dell'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile si basa sui progetti di decisione del Consiglio di associazione allegati alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*